

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 16 del 25/01/2017**

Campionato SERIE A MASCHILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE Girone A**4^ Giornata di Ritorno del 21/01/2017**

PRESSANO	LOACKER-VOLKSBANK BOZEN	08.02.2017
METALLSIDER MEZZOCORONA	EPPAN	20 - 24
MUSILE	MALO	24 - 41
CASSANO MAGNAGO	PRINCIPE TRIESTE	29 - 30
BRIXEN	ALPERIA MERAN	19 - 23

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
PRESSANO	12	0	12	0	0	0	321	221	36	0
LOACKER-VOLKSBANK BOZEN	12	0	11	0	1	0	337	275	33	0
PRINCIPE TRIESTE	13	0	9	1	3	0	383	311	29	0
ALPERIA MERAN	13	0	8	0	5	0	340	306	24	0
CASSANO MAGNAGO	13	0	5	1	6	1	332	310	18	0
EPPAN	13	0	5	0	7	1	290	312	16	0
MALO	13	0	5	0	8	0	342	354	15	0
BRIXEN	13	0	4	0	9	0	282	294	12	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	13	0	3	0	10	0	252	333	9	0
MUSILE	13	0	0	0	13	0	286	449	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato SERIE A MASCHILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE Girone B**4^ Giornata di Ritorno del 21/01/2017**

BOLOGNA UNITED	LUCIANA MOSCONI DORICA	21 - 15
TERRAQUILIA CARPI	METELLI COLOGNE	24 - 23
ROMAGNA	RAPID NONANTOLA	38 - 20
PHARMAPIU SPORT CITTA S. ANGELO	CHIANTIBANCA TAVARNELLE	Rinviata
Riposa: CINGOLI		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
TERRAQUILIA CARPI	12	0	10	1	1	0	324	263	32	0
ROMAGNA	12	0	10	0	2	0	319	246	30	0
BOLOGNA UNITED	12	0	6	1	4	1	323	288	21	0
PHARMAPIU SPORT CITTA S. ANGELO	10	1	6	0	3	1	267	248	19	0
METELLI COLOGNE	12	0	5	1	6	0	305	298	17	0
CHIANTIBANCA TAVARNELLE	11	1	3	1	6	1	288	323	12	0
CINGOLI	11	0	3	1	7	0	290	294	11	0
LUCIANA MOSCONI DORICA	11	0	2	0	8	1	240	307	7	0
RAPID NONANTOLA	11	0	1	0	9	1	220	309	4	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato SERIE A MASCHILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE Girone C**4^ Giornata di Ritorno del 21/01/2017**

FONDI	ACCADEMIA CONVERSANO	28 - 29
JUNIOR FASANO	BENEVENTO	01.02.2017
TEAMNETWORK ALBATRO	LUPO ROCCO GAETA	31 - 25
KELONA	NOCI	20 - 29
Riposa: VALENTINO FERRARA		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
JUNIOR FASANO	11	0	11	0	0	0	403	284	33	0
TEAMNETWORK ALBATRO	12	0	9	0	3	0	329	285	27	0
ACCADEMIA CONVERSANO	11	0	8	1	2	0	314	256	26	0
FONDI	12	0	6	0	5	1	312	324	19	0
VALENTINO FERRARA	11	0	5	0	6	0	326	311	15	0
NOCI	12	0	5	0	7	0	308	340	15	0
BENEVENTO	11	0	4	0	7	0	272	301	12	0
LUPO ROCCO GAETA	11	0	2	0	9	0	267	309	6	0
KELONA	11	0	0	0	11	0	278	399	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato SERIE A FEMMINILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE**10^ Giornata di Andata del 17/12/2016**

ARIOSTO FERRARA MESSANA 20- 22

10^ Giornata di Andata del 07/01/2017

GLOBO-PALACE-BIOAPTA TERAMO INDECO CONVERSANO 31.01.2017

13^ Giornata di Andata del 21/01/2017

CASALGRANDE PADANA	BRIXEN	22 - 23
NUORO	FLAVIONI	31 - 24
ALI MESTRINO	INDECO CONVERSANO	23 - 41
OLIMPICA DOSSOBUONO	MESSANA	27 - 26
ESTENSE	JOMI SALERNO	16 - 28
CASSANO MAGNAGO	LEONESSA BRESCIA	26 - 25
GLOBO-PALACE-BIOAPTA TERAMO	ARIOSTO FERRARA	Rinviata

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
JOMI SALERNO	13	0	13	0	0	0	404	251	39	0
INDECO CONVERSANO	12	0	11	0	1	0	410	257	33	0
ESTENSE	13	0	10	0	3	0	343	305	30	0
CASSANO MAGNAGO	13	0	7	0	5	1	361	326	22	0
GLOBO-PALACE-BIOAPTA TERAMO	11	0	7	0	4	0	296	286	21	0
CASALGRANDE PADANA	13	0	6	1	6	0	306	310	20	0
OLIMPICA DOSSOBUONO	13	0	6	0	7	0	329	333	18	0
BRIXEN	13	0	5	1	7	0	301	319	17	0
MESSANA	13	0	5	0	7	1	299	329	16	0
ARIOSTO FERRARA	12	0	5	0	7	0	282	299	15	0
LEONESSA BRESCIA	13	0	5	0	8	0	315	343	15	0
FLAVIONI	13	0	4	0	9	0	325	386	12	0
ALI MESTRINO	13	0	2	0	11	0	318	390	6	0
NUORO	13	0	1	0	12	0	227	382	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: OLIMPICA DOSSOBUONO - MESSANA del 21/01/2017**

MESSANA: AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) perchè, durante tutto lo svolgimento della gara, un sostenitore riconosciuto tra il pubblico al seguito della squadra rivolgeva agli arbitri frasi offensive e reiterava tale comportamento alla fine del primo tempo mentre gli arbitri si dirigevano verso lo spogliatoio, sia al termine della gara entrando in campo con fare minaccioso (art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato A2 MASCHILE Girone A**7^ Giornata di Andata del 17/12/2016**

VERDEAZZURRO	PARMA	20 - 22
MOLTENO	GINNASTICA SPEZIA	36 - 16
CRENNA	CASSANO MAGNAGO	27 - 21
LENO	POVEGLIANO	25 - 31

Riposa: CITTA GIARDINO

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
MOLTENO	7	0	6	1	0	0	214	148	20	0
CRENNA	6	0	4	0	1	1	171	155	13	0
POVEGLIANO	6	0	4	0	2	0	150	136	12	0
CASSANO MAGNAGO	7	0	4	0	3	0	162	166	12	0
CITTA GIARDINO	6	0	3	0	2	1	160	169	10	0
PARMA	6	0	2	0	4	0	138	138	6	0
LENO	6	0	2	0	4	0	156	166	6	0
VERDEAZZURRO	6	0	1	0	5	0	142	168	3	0
GINNASTICA SPEZIA	6	0	0	1	5	0	114	161	2	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato A2 MASCHILE Girone B**1^ Giornata di Ritorno del 17/12/2016**

GRIDIRON	OPICINA	27 - 23
TAUFERS	ROVERETO	41 - 19
ARCOBALENO	ODERZO	23 - 27
Riposa: EMMETI GROUP		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
TAUFERS	7	0	5	0	1	1	218	170	16	0
ARCOBALENO	7	0	5	0	2	0	202	146	15	0
GRIDIRON	7	0	5	0	2	0	198	211	15	0
ODERZO	7	0	4	1	2	0	196	171	14	0
EMMETI GROUP	6	0	3	0	3	0	172	160	9	0
OPICINA	7	0	1	0	6	0	151	202	3	0
ROVERETO	7	0	0	0	7	0	167	244	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: ARCOBALENO - ODERZO del 17/12/2016**

PALADIN MATTEO (ODERZO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA perchè, a seguito di un fallo di gioco, colpiva al volto un giocatore avversario (art.16 comma 3 R.G.D.)

LAZZARIN DAVIDE (ARCOBALENO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA perchè, a seguito di un'esclusione, rivolgeva espressione ingiuriosa ad un direttore di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato A2 MASCHILE Girone C**1^ Giornata di Ritorno del 17/12/2016**

SECCHIA RUBIERA	POGGIBONSESE	37 - 25
MODENA	FOLLONICA	46 - 13
FERRARA UNITED	PRATO	28 - 21
MASSA MARITTIMA	ESTENSE	27 - 26

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
MODENA	8	0	7	1	0	0	252	164	23	0
FERRARA UNITED	8	0	6	0	2	0	239	216	18	0
ESTENSE	8	0	4	0	3	1	242	220	13	0
MASSA MARITTIMA	8	0	4	0	4	0	259	233	12	0
PRATO	8	0	4	0	4	0	195	176	12	0
SECCHIA RUBIERA	8	0	3	0	5	0	229	212	9	0
POGGIBONSESE	8	0	3	0	5	0	202	208	9	0
FOLLONICA	8	0	0	0	8	0	124	313	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato A2 MASCHILE Girone D**1^ Giornata di Ritorno del 17/12/2016**

CUS CASSINO	CAPUA	28 - 27
PUTIGNANO	N.H.C. PROGER TERAMO	18 - 19
PESCARA	LAZIO	26 - 25
Riposa: LIONS TERAMO		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
LIONS TERAMO	6	0	6	0	0	0	191	114	18	0
PUTIGNANO	7	0	5	0	2	0	199	172	15	0
N.H.C. PROGER TERAMO	7	0	5	0	2	0	176	158	15	0
LAZIO	7	0	2	1	4	0	170	181	8	0
CUS CASSINO	7	0	2	0	4	1	160	205	7	0
PESCARA	7	0	2	0	5	0	164	184	6	0
CAPUA	7	0	1	0	6	0	176	222	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: PUTIGNANO - N.H.C. PROGER TERAMO del 17/12/2016****CAMPANELLA FRANCESCO (PUTIGNANO): DEPLORAZIONE per reiterate proteste (art.16 comma 2 R.G.D.)****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato A2 MASCHILE Girone E**2^ Giornata di Ritorno del 17/12/2016**A.S. IMPIANTI AETNA MASCALUCIA
CUS PALERMOIL GIOVINETTO
T.H. ALCAMO28 - 23
22 - 24

Riposa: CRAZY REUSIA

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
A.S. IMPIANTI AETNA MASCALUCIA	5	0	4	0	1	0	135	119	12	0
IL GIOVINETTO	6	0	4	0	2	0	153	150	12	0
CRAZY REUSIA	5	0	3	1	1	0	121	117	11	0
T.H. ALCAMO	6	0	2	0	3	1	153	154	7	0
CUS PALERMO	6	0	0	0	6	0	143	165	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone B

3^ Giornata di Ritorno del 21/01/2017

BRUNECK	ALGUND	19 - 20
HOCHPUSTERTAL	TAUFERS	15 - 26
METALLSIDER MEZZOCORONA	LOACKER-VOLKSBANK BOZEN	15 - 25

Riposa: SCHENNA

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
TAUFERS	9	0	8	0	0	1	238	173	25	0
LOACKER-VOLKSBANK BOZEN	9	0	7	1	1	0	254	184	23	0
BRUNECK	9	0	5	0	4	0	199	169	15	0
ALGUND	9	0	5	0	4	0	205	214	15	0
SCHENNA	8	0	1	1	6	0	163	223	5	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	8	0	1	0	6	1	146	176	4	0
HOCHPUSTERTAL	8	0	1	0	7	0	153	219	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone E

2^ Giornata di Doppia Andata del 21/01/2017

SARDEGNA
Riposa: KARALIS

SASSARI 1976

28 - 10

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
SARDEGNA	6	0	5	0	1	0	122	87	15	0
KARALIS	5	0	3	0	2	0	101	84	9	0
SASSARI 1976	5	0	0	0	5	0	61	113	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. ALBAMONTE Massimo, quale tesserato della Società ASD PALLAMANO CAMERANO e della Società ASD PALLAMANO CAMERANO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Albamonte Massimo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pallamano Camerano, cod. fed. 3831, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pallamano Camerano, cod. fed. 3831, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Albamonte Massimo, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD Pallamano Camerano, cod. fed. 3831, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. BRAVI Antonio, quale tesserato della Società ASD H. LENO e della Società ASD H. LENO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Bravi Antonio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD H. Leno, cod. fed. 2906, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD H. Leno, cod. fed. 2906, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Bravi Antonio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD H. Leno, cod. fed. 2906, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Sig.ra CARTA Daniela, quale tesserata della Società ASD H.A.C. NUORO e della Società ASD H.A.C. NUORO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- la tesserata Carta Daniela, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD H.A.C. Nuoro, cod. fed. 3339, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD H.A.C. Nuoro, cod. fed. 3339, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- alla tesserata Carta Daniela, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD H.A.C. Nuoro, cod. fed. 3339, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. COLASUONNO Nunzio, quale tesserato della Società ASD AP FIDELIS ANDRIA e della Società ASD AP FIDELIS ANDRIA.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Colasuonno Nunzio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD AP Fidelis Andria, cod. fed. 3886, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD AP Fidelis Andria, cod. fed. 3886, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Colasuonno Nunzio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD AP Fidelis Andria, cod. fed. 3886, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. DE STEFANO Domenico, quale tesserato della Società ASD VIVISEM e della Società ASD VIVISEM.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato De Stefano Domenico, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Vivisem, cod. fed. 3826, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Vivisem, cod. fed. 3826, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato De Stefano Domenico, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD Vivisem, cod. fed. 3826, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. DI MARTINO Antonio, quale tesserato della Società ASD H. GUARDIAGRELE e della Società ASD H. GUARDIAGRELE.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Di Martino Antonio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD H. Guardiagrele, cod. fed. 1296, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD H. Guardiagrele, cod. fed. 1296, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Di Martino Antonio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD H. Guardiagrele, cod. fed. 1296, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. GIONGO Lamberto, quale tesserato della Società ASD PALLAMANO PRESSANO e della Società ASD PALLAMANO PRESSANO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Giongo Lamberto, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pallamano Pressano, cod. fed. 0338, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pallamano Pressano, cod. fed. 0338, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Giongo Lamberto, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD Pallamano Pressano, cod. fed. 0338, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Sig.ra LA ROCCA Anna, quale tesserata della Società ASD CENTRO SPORTIVO META 2 e della Società ASD CENTRO SPORTIVO META2.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- la tesserata La Rocca Anna, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Centro Sportivo Meta 2, cod. fed. 3106, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Centro Sportivo Meta 2, cod. fed. 3106, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- alla tesserata La Rocca Anna, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD Centro Sportivo Meta 2, cod. fed. 3106, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Sig.ra NANNI Paola, quale tesserata della Società ASD POL. PALL. VENTIMIGLIA e della Società ASD POL. PALL. VENTIMIGLIA.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- la tesserata Nanni Paola, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pol. Pall. Ventimiglia, cod. fed. 3663, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pol. Pall. Ventimiglia, cod. fed. 3663, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- alla tesserata Nanni Paola, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD Pol. Pall. Ventimiglia, cod. fed. 3663, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 11.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. PETTINATO Rosario, quale tesserato della Società ASD PALLAMANO LAMEZIA TERME e della Società ASD PALLAMANO LAMEZIA TERME.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Pettinato Rosario, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pallamano Lamezia Terme, cod. fed. 3757, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pallamano Lamezia Terme, cod. fed. 3757, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Pettinato Rosario, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 10.02.2017;
- alla Società ASD Pallamano Lamezia Terme, cod. fed. 3757, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. DEI ROCINI Claudio, quale tesserato della Società ASD DREAM TEAM P. PESCARA e della Società ASD DREAM TEAM P. PESCARA.

/-----/

Rilevato che è presente il deferito;

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Dei Rocini Claudio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Dream Team P. Pescara, cod. fed. 1318, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Dream Team P. Pescara, cod. fed. 1318, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che la Procura Federale contestava la fondatezza delle argomentazioni addotte nella memoria difensiva inviata in data 7 gennaio 2017;

RILEVATO altresì che il tesserato Dei Rocini in sede di udienza si riportava alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva inviata;

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Dei Rocini Claudio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 16.02.2017;
- alla Società ASD Dream Team P. Pescara, cod. fed. 1318, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. FARZATI Giovanni, quale tesserato della Società ASD GUERRIERE MALO e della Società ASD GUERRIERE MALO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Farzati Giovanni, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Guerriero Malo, cod. fed. 3588, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Guerriero Malo, cod. fed. 3588, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Farzati Giovanni, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 16.02.2017;
- alla Società ASD Guerriero Malo, cod. fed. 3588, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. KROLL Thomas, quale tesserato della Società SCHENNA HANDBALL e della Società SCHENNA HANDBALL.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Kroll Thomas, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Schenna Handball, cod. fed. 1565, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società Schenna Handball, cod. fed. 1565, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Kroll Thomas, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 16.02.2017;
- alla Società Schenna Handball, cod. fed. 1565, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. PASCALI Alessandro, quale tesserato della Società LIONS H. SOGLIANO CAVOUR e della Società LIONS H. SOGLIANO CAVOUR.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Pascali Alessandro, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Lions H. Sogliano Cavour, cod. fed. 3835, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società Lions H. Sogliano Cavour, cod. fed. 3835, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza; preso atto che alla data odierna il Sig. Pascali Alessandro non risulta più tesserato alla FIGH

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Pascali Alessandro, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale per mesi uno; detta sanzione avrà decorrenza al momento del tesseramento alla FIGH;
- alla Società Lions H. Sogliano Cavour, cod. fed. 3835, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Sig.ra PINNA Franca, quale tesserata della Società ASD HAC SASSARI AZUNI e della Società ASD HAC SASSARI AZUNI.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- la tesserata Pinna Franca, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD HAC Sassari Azuni, cod. fed. 3357, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD HAC Sassari Azuni, cod. fed. 3357, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- alla tesserata Pinna Franca, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 16.02.2017;
- alla Società ASD HAC Sassari Azuni, cod. fed. 3357, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Sig.ra ROMAGNOLO Maddalena, quale tesserata della Società ASD H.C.N. OLIMPIA LA SALLE e della Società ASD H.C.N. OLIMPIA LA SALLE.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- la tesserata Romagnolo Maddalena, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD H.C.N. Olimpia La Salle, cod. fed. 3587, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD H.C.N. Olimpia La Salle, cod. fed. 3587, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- alla tesserata Romagnolo Maddalena, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 16.02.2017;
- alla Società ASD H.C.N. Olimpia La Salle, cod. fed. 3587, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. SOLETI Lino Alberto, quale tesserato della Società ASD POL. SERRA e della Società ASD POL. SERRA.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Soleti Lino Alberto, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pol. Serra, cod. fed. 3360, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pol. Serra, cod. fed. 3360, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Soleti Lino Alberto, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 16.02.2017;
- alla Società ASD Pol. Serra, cod. fed. 3360, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 17.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. VENTRONI Daniele Quirico, quale tesserato della Società SSD CUS BUDONI e della Società SSD CUS BUDONI.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Ventroni Daniele Quirico, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSD CUS Budoni, cod. fed. 3691, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società SSD CUS Budoni, cod. fed. 3691, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo irrogare:

- al tesserato Ventroni Daniele Quirico, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 16.02.2017;
- alla Società SSD CUS Budoni, cod. fed. 3691, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu